



36742-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI - Presidente -
EDUARDO DE GREGORIO
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Relatore -
ALFREDO GUARDIANO
FRANCESCO CANANZI

Sent. n. sez. 557
CC - 10/05/2022
R.G.N. 6002/2022
Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA

udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle pene accessorie, da eliminare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 ottobre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha per quanto qui rileva- applicato la pena richiesta dalle parti, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, a (omissis) e (omissis) nella misura di anni due e a (omissis) nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione. Con la stessa sentenza sono state applicate ai suddetti imputati le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dal difensore.

2.1 Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., il quale esclude l'applicazione delle pene accessorie qualora la pena detentiva applicata sia inferiore a due anni.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso è denunciata l'omessa motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie applicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha errato nel ritenere applicabile le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, l.f. sebbene la pena principale fosse stata concordata tra le parti nella misura inferiore ad anni due di reclusione.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo gli articoli 216 e 217 l.f. norme speciali, prevalenti rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 26700501; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, Sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Marzorati, Rv. 262094). Si è infatti precisato che le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.

Invero, è l'art. 445 cod. proc. pen. ad avere natura di norma speciale, proprio in ragione del carattere di premialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente (così in motivazione Sez. 4, n. 9727 del 05/07/1994, P.G. e MOR, Rv. 20013701; si vedano pure in tal senso Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv. 204881 e Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094, nonché Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019 -dep. 01/04/2020- Rv. 278882).

Va quindi ribadito che, non essendovi elementi che consentano di qualificare la norma di cui all'art. 216 r.d. 267/1942 speciale rispetto a quella processuale di cui all'art. 445 cod. proc. pen. in tema di patteggiamento, è quest'ultima a prevalere, sicché nel caso, come quello in esame, nel quale venga concordata una pena non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie.

2. Il Giudice dell'udienza preliminare nel caso in esame ha dunque erroneamente applicato le pene accessorie, che, pertanto, sono da ritenersi illegali, in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore


Le pene accessorie devono essere eliminate, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.. In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di

valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che elimina.

Così deciso il 10 maggio 2022
Il consigliere estensore
Grazia Rosa Anna Miccoli



Il Presidente
Maria Vessichelli

